

AGEVOLAZIONI

Il bonus tessile dal 10 maggio con domanda aggiornata

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle **rimanenze finali di magazzino** nei settori contraddistinti da **stagionalità e obsolescenza dei prodotti**, l'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#), riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) un contributo, nella forma di **credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino** di cui all'[articolo 92, comma 1, Tuir](#), **eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello di spettanza del beneficio.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere **omogenei** rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta **è riconosciuto fino all'esaurimento** dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022.

Con il [D.M. 27.07.2021](#) sono stati stabiliti i criteri per **l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta**. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici Ateco 2007 elencati nel comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto.

Al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito, **per accedere al credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre **comunicare all'Agenzia delle Entrate** tale "incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino".

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.**

Per il precedente periodo di imposta la comunicazione è stata effettuata dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 ed il **provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021** ha determinato nel **64,2944 per cento, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile.**

La [risoluzione 65/E/2021](#) ha istituito, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, l'apposito **codice tributo 6953** denominato **"credito d'imposta tessile, moda e accessori – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"** da esporre nella sezione "Erario" dell'F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al **riversamento** dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

La comunicazione, **da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022**, con riferimento al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021** (secondo il modello introdotto dal provvedimento prot. n. 262282/2021 dell'11.10.2021) **è stata modificata in data 6 maggio 2022 a seguito dell'approvazione** (provvedimento del 27.04.2022) del [modello di autodichiarazione generale](#) del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF).

In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata **sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata** avente ad oggetto **unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1** del TF.

Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione **non ha più un effetto "sostitutivo" dell'autodichiarazione generale** (che **dovrà essere resa utilizzando l'apposito modello recentemente approvato**).

Il credito è riconosciuto **esclusivamente nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final**, del 19 marzo 2020, recante *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"*, e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d'imposta, **non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12** della citata Comunicazione. La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della **Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10.11.2021.**

Le **altre modifiche apportate alla comunicazione sono:**

- l'introduzione di **appositi campi per indicare l'importo che il beneficiario intende restituire**, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all'[articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021](#) in misura eccedente i massimali pro

tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;

- **adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali** applicabili di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);
- introduzione di **ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l'agevolazione**, a seguito dell'estensione dell'ambito soggettivo dell'agevolazione operata dall'[articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022](#).